
N. R.G. 80045/2009





# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Rossi ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80045/2009 promossa da:

(C.F. delettivamente domiciliata in VIA MILANO presso il difensore avv. ATTRICE contro

(C.F. delettivamente domiciliata in VIA MILANO presso il difensore avv. ATTRICE contro

(C.F. delettivamente domiciliata in delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. del del delegale rappresentante pro tempore avv. del delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. delettivamente domiciliata in delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. delettivamente domiciliata in delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. delettivamente domiciliata in delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. delettivamente domiciliata in delegale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTA** 

#### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 3



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'immobiliare conveniva in giudizio onde sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € a saldo per provvigioni e spese, così come concordate tra le predette parti, in relazione all'intermediazione immobiliare meglio in atti descritta.
In via subordinata, l'attrice chiedeva, in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma risultante di giustizia ad esito del giudizio.
Costituitasi in giudizio contestava l'avversa pretesa, sostenendo, dal canto proprio, di aver già saldato il dovuto in relazione alla pretesa attrice, attraverso il versamento dell'importo di € pacificamente corrisposto in data 17.06.09, il tutto come risultante dal rogito versato in atti.
In via riconvenzionale, esperiva domanda di condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € corrisposta in virtù del titolo oggetto di causa atteso l'inadempimento nel quale era incorsa nell'esecuzione della prestazione di mediazione oggetto di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, trovavano quindi ingresso le prove testimoniali, ad esito delle quali la causa veniva rinviata all'udienza del 7.02.2013 per la precisazione delle conclusioni.
Espletato l'incombente, la causa passava dunque in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi finali e relative repliche.
Va preliminarmente rilevato che questo giudice è diventato assegnatario del ruolo soltanto in data 20.09.2010, allorchè l'istruttoria dibattimentale aveva già preso l'avvio a seguito di provvedimento di ammissione delle prove da parte del Giudice precedentemente assegnatario del ruolo, dott. Boniolo.
Premesso quanto sopra, va ritenuto che la domanda esperita dall'attrice risultata, ad esito del giudizio, infondata e, come tale, va respinta.
'Invero, risulta prodotto in atti sub doc. 3 di parte attrice il contratto definitivo di compravendita immobiliare, in relazione alla stipula del quale rivendica in questa sede il saldo del dovuto per intermediazione immobiliare.
Trattasi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso quanto al contenuto delle dichiarazioni in esso contenute e trasfuse da parte del Notaio rogante.
A pag. 19 del predetto atto, si evince che la parte utilizzatrice, odierna convenuta, ha dichiarato di essersi avvalsa del mediatore "Società rappresentata da aver sostenuto per la suddetta mediazione la spesa di al netto della ritenuta d'acconto.
Il tutto come da fattura allegata agli atti n. 2909 del 17.06.2009 emessa dall'odierna attrice.
Nessuna risultanza probatoria è stata offerta nel corso del presente giudizio ai fini di validamente inficiare la risultanza documentale sopra citata.
Sul punto, va rilevato che le deposizioni testimoniali, generiche e comunque <i>de relato</i> , non appaiono idonee ad inficiare la predetta risultanza documentale, come emergenti da atto pubblico, le quali, valutate nel loro globale tenore, parrebbero ricondurre la vicenda all'operato di soggetto che non risulta iscritto all'albo dei mediatori (tale Signor establication).

La domanda attrice andrà pertanto rigettata, al pari della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, atteso che il dedotto inadempimento nel quale attrice a detta della propria controparte sarebbe incorsa, non solo non è comprovato idoneamente, ma non risulta idoneo a supportare la

pagina 2 di 3

richiesta restituzione, alla luce del fatto che il pagamento della mediazione è avvenuto in un momento storico (stipula del rogito) a chiusura completa della trattativa e senza che vi fosse stata alcuna contestazione/eccezione di inadempimento in relazione all'operato dell'attrice, dipendente da eventuali carenze di professionalità per omissione di informazione poste in atto dal mediatore.

Conseguono pertanto le statuizioni di cui in dispositivo, tra cui, atteso l'esito del giudizio che vede la reciproca soccombenza delle parti, quella di integrale compensazioni delle spese di lite.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1. rigetta per i motivi di cui in narrativa sia la domanda attrice che la domanda riconvenzionale della convenuta;
- 2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 30 aprile 2013

Il Giudice dott. Maria Carla Rossi

ADIO GLIDIZIARIO